



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE**
(art. 1, commi 102-110, L. 199/2025)

approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 4
del 5 marzo 2026

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate del Libero consorzio comunale di Ragusa, anche tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed anche in forza di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed entrate per le quali i diritti di credito del Libero Consorzio comunale di Ragusa sono già maturati al 31/12/2025 e non sono stati ancora emessi i relativi avvisi di accertamento. Per le entrate non ancora oggetto di accertamenti è necessario che il contribuente nella richiesta di definizione agevolata riconosca il proprio debito e chieda l'emissione e la notifica dei relativi accertamenti tributari.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di natura tributaria risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi sino 31 dicembre 2025 e i debiti tributari maturati al 31/12/2025 per i quali risultino ancora da emettere i relativi avvisi di accertamento - che devono essere emessi su istanza del contribuente entro le date previste dall'art. 3 - possono essere estinti con esclusione totale di sanzioni ed interessi secondo quanto previsto al successivo art. 3. Restano dovute in ogni caso le somme da corrispondere a titolo di capitale, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Nel caso di accertamenti tributari non ancora emessi, per debito maturato deve intendersi quello per il quale alla data di adesione alla definizione agevolata sono infruttuosamente trascorsi i termini di pagamento spontaneo previsti entro il 31 dicembre 2025 da leggi o da regolamenti dell'ente.

3. Sono altresì agevolabili le entrate patrimoniali, ivi compresi il canone unico patrimoniale, le sanzioni per violazioni al Codice della strada, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada ed eventuali somme dovute a qualunque titolo per occupazioni abusive di beni o suolo pubblico.

4. Le disposizioni del precedente comma si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

5. La definizione agevolata può riguardare la totalità delle posizioni debitorie ovvero, a scelta del debitore, anche singoli carichi, purchè venga definita la totalità delle posizioni riferite ad una singola tipologia di entrata.

6. L'istanza di definizione agevolata sarà unica secondo il modello messo a disposizione dall'ente ed allegato al presente regolamento.

7. Sono altresì definibili le entrate per le quali sono già in corso pagamenti rateali secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

8. Sono altresì escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali sono già stati emessi e trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Libero Consorzio Comunale di Ragusa la sua volontà di avvalersene, presentando, dal 15.04.2026 ed entro e non oltre il 31.05.2026, apposita istanza, con le modalità e in conformità alla modulistica che sarà resa disponibile entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Ogni istanza presentata fuori da tale periodo non produrrà effetti, e nella stessa il debitore indicherà obbligatoriamente, tra l'altro, un valido indirizzo di posta elettronica certificata a pena di irricevibilità/inammissibilità della stessa, e potrà chiedere l'eventuale emissione di avviso di accertamento per le obbligazioni giuridiche già scadute al 31.12.2025 per le quali non sia stato già emesso avviso di accertamento. Qualora non intenda avvalersi del pagamento in un'unica soluzione, il contribuente indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento come riportato nelle tabelle seguenti. Tali istanze, se presentate telematicamente, dovranno essere spedite esclusivamente all'indirizzo pec dell'ente: protocollo@pec.provincia.ragusa.it. L'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento varrà in riferimento ad ogni tributo e/o entrata patrimoniale per tutti gli anni di morosità risultanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi o da crediti maturati al 31.12.2025 anche se non accertati ma che dovranno essere previamente accertati.

2. L'importo minimo della rata è pari ad euro cento.

3. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, notifica, unicamente a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza, ai debitori che hanno manifestato la propria volontà di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché eventualmente importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri sintetizzati nella seguente tabella.

TABELLA 1: TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Abbattimento totale di sanzioni e interessi	Pagamento in un'unica soluzione entro e non oltre il 31.08.2026	Pagamento fino a 36 rate mensili a decorrere dal mese di settembre 2026-importo minimo della rata euro 100-	Applicazione interessi legali sull'importo totale dovuto oggetto di rateizzazione
---	---	---	---

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre 2026, gli interessi al tasso legale.

5. A decorrere dal 15 aprile 2026 e fino al 15 maggio 2026, ogni interessato, prima di presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata, potrà interrogare il settore di ragioneria del Libero consorzio comunale di Ragusa, anche tramite mail ordinaria, per conoscere i debiti a suo carico derivanti da entrate tributarie ed anche patrimoniali oggetto del presente regolamento; tale ufficio, eventualmente sentito l'ufficio che gestisce l'entrata in base al Piano esecutivo di gestione, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicherà agli istanti in modalità digitale per ciascun tributo e/o entrata patrimoniale la lista di carico dei debiti passibili di definizione agevolata; detta lista avrà valore solo agli effetti della presente definizione agevolata e, in ogni caso, sino al 31.05.2026; anche a tali istanze preliminari si applica quanto previsto al comma 1, ultimo periodo del presente articolo.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. La definizione non produce effetti in caso di mancato pagamento dell'unica rata ovvero di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano di pagamento. Il ritardo nel pagamento di una singola rata non comporta la decadenza dal beneficio della definizione, purché il versamento avvenga prima della scadenza della rata successiva. In caso di decadenza, i versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto ai fini della determinazione dell'importo complessivamente dovuto e riprende il procedimento di riscossione coattiva del credito vantato dall'ente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Libero consorzio comunale di Ragusa, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli

importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Libero consorzio comunale di Ragusa relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore dichiara in modo espresso l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (dal 1° gennaio 2027 il riferimento è da intendersi all'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175), nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Libero Consorzio comunale della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Libero consorzio comunale, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Libero consorzio comunale medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata. È possibile depositare un

atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9. Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- (i) mancato pagamento dell'unica rata;
- (ii) mancato pagamento di due rate, anche non consecutive o mancato pagamento dell'ultima rata del piano;
- (iii) irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio;
- (iv) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
- (v) mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso quando richiesto come condizione.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio competente notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria. L'Ufficio competente si attiva su segnalazione dell'Ufficio di Ragioneria;

3. In caso di decadenza:

- (i) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
- (ii) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- (iii) riprendono o sono avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
- (iv) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

Art. 10 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: presentazione istanze, protocollazione, comunicazioni e pagamenti.

2. Ogni istanza è identificata da codice univoco rappresentato dal protocollo di entrata.

3. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o area riservata, salvo comprovata impossibilità.

CAPO II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 11 - Oggetto

1. Il presente Capo del regolamento disciplina anche la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 12 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata di cui al presente Capo sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Libero Consorzio comunale entro la data del 31 dicembre 2025.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Libero Consorzio Comunale quale ente impositore.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 13 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata delle controversie di cui all'articolo precedente deve essere presentata entro il periodo dal 15.04.2026 al 31.05.2026.

2. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Libero Consorzio Comunale, allegato al presente regolamento e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 14 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 12, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce non ancora definitive depositate entro la data del 31 dicembre 2025. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1. Restano comunque dovute eventuali spese di lite a carico della parte soccombente.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato

definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 15 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 1, e con il pagamento della rata unica o della prima rata entro il 31.07.2026.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 18, non ci siano importi da versare (ipotesi di diniego di rimborso), la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 13, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo.

4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 16 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 13, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 17 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 15. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui acquista efficacia la deliberazione che lo approva.